VERONICA VERSOLATO – *architetto*
Via Isonzo 32 – 33030 Talmassons (UD)
347/9998821 – veronica.versolato@gmail.com

COMUNE DI TALMASSONS

Provincia di Udine

Piano Regolatore Generale Comunale

VARIANTE N° 35

Variante di livello Comunale
(art. 2, comma 1, lett. a) della LR n°21/2015)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS

VARIANTE N. 35 AL PRGC DI TALMASSONS

Premessa

La presente valutazione viene formulata in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

La medesima Direttiva individua inoltre i piani e programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i quali compaiono quelli inerenti la "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli".

Nel caso di "piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale", valevole per la variante n. 35

al PRGC in esame, e di "modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti a VAS", è necessario procedere caso per caso all'esame in funzione dei pertinenti criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa, al fine di garantire che tutti i piani/programmi con probabili effetti positivi o negativi, diretti o indiretti a breve/medio o lungo termine, reversibili o irreversibili, ecc., siano sottoposti a procedura di Valutazione ambientale strategica.

Gli articoli 2 e 3 della Direttiva, enumerano una serie di esami da applicarsi per decidere se sia necessario procedere ad una applicazione della procedura completa di VAS, per un determinato piano o programma.

Nel presente documento, è stata quindi effettuata una analisi preliminare o "Screening" al fine di evidenziarne gli eventuali effetti sull'ambiente ed il relativo grado di significatività.

Questa procedura è stata oggetto di recepimento legislativo sia statale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), che regionale (L.R. 6 maggio 2005, n. 11, così come modificata dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 13).

Inquadramento

Il presente documento integra ed affianca la relazione illustrativa della variante urbanistica n. 35 al PRGC, in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., di recepimento della Direttiva medesima.

Il documento viene adattato alle caratteristiche della variante proposta.

Al loro interno, le schede chiariscono le principali caratteristiche delle modifiche proposte dalla variante (prima colonna), le relazioni intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali coinvolti (seconda colonna), evidenziando, infine, nella terza colonna i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla predisposizione della medesima Variante urbanistica.

La variante n. 35 al PRGC di Talmassons propone un'unica modifica alla zonizzazione di piano per accogliere una richiesta ritenuta compatibile con gli obiettivi e le strategie individuate dal piano. L'oggetto della variante riguarda la riclassificazione di una zona agricola di tipo E5 in edificabile di tipo B2, pertanto di "zone omogenee già previste nell'assetto azzonativo di piano" (art. 3, comma 1, lett. a) della LR 21/2015).

La variante si configura come variante "di livello comunale", così come definita dall'art. 2 della LR 21/2015, segue le condizioni previste all'art. 3, comma 1, lett. a) della medesima legge ed i "Limiti di soglia" di cui all'art. 4, comma 3, lett. e), più specificamente, rispetta le "Modalità operative" previste all'art. 5, comma 3, lett. d) della legge richiamata.

La variante procede a riclassificare nel seguente modo parte del lotto distinto catastalmente al Fg. 14 mapp. 272 del Comune censuario di Talmassons, localizzato lungo via XXIV Maggio, in posizione retrostante rispetto alla pubblica via, in quanto l'area risulta di fatto adiacente e limitrofa ad aree edificate e urbanizzate a fini residenziali:

da: ZONA E.5 “zona di preminente interesse agricolo”

a: ZONA B.2 “zona residenziale urbanizzata di completamento estensiva” per 440 mq circa.

Sull’area in questione è situato un fabbricato adibito a civile abitazione, il cui nucleo originario risale ai primi del ‘900, corredato da alcuni corpi accessori adibiti a ripostiglio e legnaia.

Il corpo adibito ad abitazione si sviluppa per due piani fuori terra, ove al piano terra sono situati soggiorno, cucina/pranzo, ripostiglio sottoscala, ripostiglio, bagno e lavanderia; mentre al piano primo si trovano tre camere da letto.

Il lotto si trova parzialmente in zona omogenea B2 - Zona residenziale urbanizzata di completamento estensiva- e parzialmente in zona omogenea di preminente interesse agricolo E5; parte del fabbricato esistente, nella fattispecie ripostiglio, bagno, lavanderia del corpo abitazione e tutti i corpi accessori, si trovano proprio in zona E5.

Il cambio di destinazione d’uso in residenziale viene richiesto per una successiva ristrutturazione con ampliamento del fabbricato al fine di permettere la realizzazione un’abitazione unifamiliare ed attuando un’azione di recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’intervento di ristrutturazione prevede la realizzazione dei principali vani per la residenza, nella fattispecie cucina e soggiorno, verso l’area verde della proprietà, lasciando posto ai vani di servizio nella porzione di edificio costruita in aderenza all’edificio confinante.

Scheda Tipo VAS

Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato nell’Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, si sviluppa secondo questo schema, illustrando i singoli Temi che compongono la variante e rispondendo alle domande riportate nella colonna Relazioni e nella colonna Effetti.

Tema della variante	**Relazioni**	**Effetti**
Descrizione per ogni tema trattato dalla Variante, delle principali caratteristiche, finalità e/o obiettivi.	1. In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse 2. In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente integrati 3. La pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 4. Problemi ambientali pertinenti alla variante 5. La rilevanza della variante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente	1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 2. Carattere cumulativo degli effetti 3. Natura transfrontaliera degli effetti 4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente 5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti 6. Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: - delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite - dell’utilizzo intensivo dei suoli 7. Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Scheda di verifica di assoggettabilità a VAS: Variante n. 35 al PRGC

Tema della variante	Relazioni	Effetti
Modifiche prima descritte (vedi sopra)	1. Come già specificato, la variante varia la destinazione d'uso dei suoli da agricola in residenziale. Sul terreno oggetto di variante sono già presenti dei fabbricati ad uso residenziale.	1. Si specifica che sull'area oggetto di variante insistono dei fabbricati già esistenti che possono essere ricondotti alla zona B2 poiché immediatamente limitrofi ad altre zone residenziali con caratteristiche simili e la modifica rispetta quanto definito all'art. 4, comma 3, lett. e) e all'art. 5, comma 3, lett. d) della LR 21/2015, ricadendo di fatto all'interno della fascia dei 50 metri dal perimetro delle aree edificate/urbanizzate previste dal piano vigente. Inoltre, la variante in essere, puntuale e circoscritta alla sola porzione riclassificata, ha una superficie di dimensioni contenute.
	2. La modifica incide sia a livello operativo che strutturale del piano. Non influenza alcun altro piano o programma, inclusi quelli gerarchicamente integrati.	2. Le previsioni individuate possono ritenersi di portata irrilevante per quanto riguarda il carattere cumulativo degli impatti.
		3. Le modifiche non determinano implicazioni di natura transfrontaliera.
	3. Si ritiene che la normativa complessiva del Piano Regolatore Comunale abbia un discreto livello di integrazione delle componenti ambientali finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile.	4. Non si rilevano rischi per la salute umana o per l'ambiente.
		5. Si reputa che gli effetti siano circoscritti alla sola zona che viene riclassificata. L'entità e l'estensione nello spazio degli impatti derivanti dall'approvazione della variante sono in pratica irrilevanti.
	4. Non sono individuabili problemi ambientali pertinenti alle modifiche introdotte. La portata degli effetti e dei problemi imputabili alla modifica rientrano al'interno di una sostenibilità già valutata a livello strutturale.	6. La modifica non incide sul valore e vulnerabilità di alcuna area.
	5. Le modifiche non hanno alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	7. La modifica non incide su alcuna area o paesaggio protetti.

Si specifica, infine, che l'area oggetto di modifica ricade all'interno della classe di pericolosità P1 - pericolosità idraulica bassa (Artt. 8 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR) - di cui al

Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse Regionale PAIR, del quale si riporta un estratto corrispondente alla tavola 34[1].

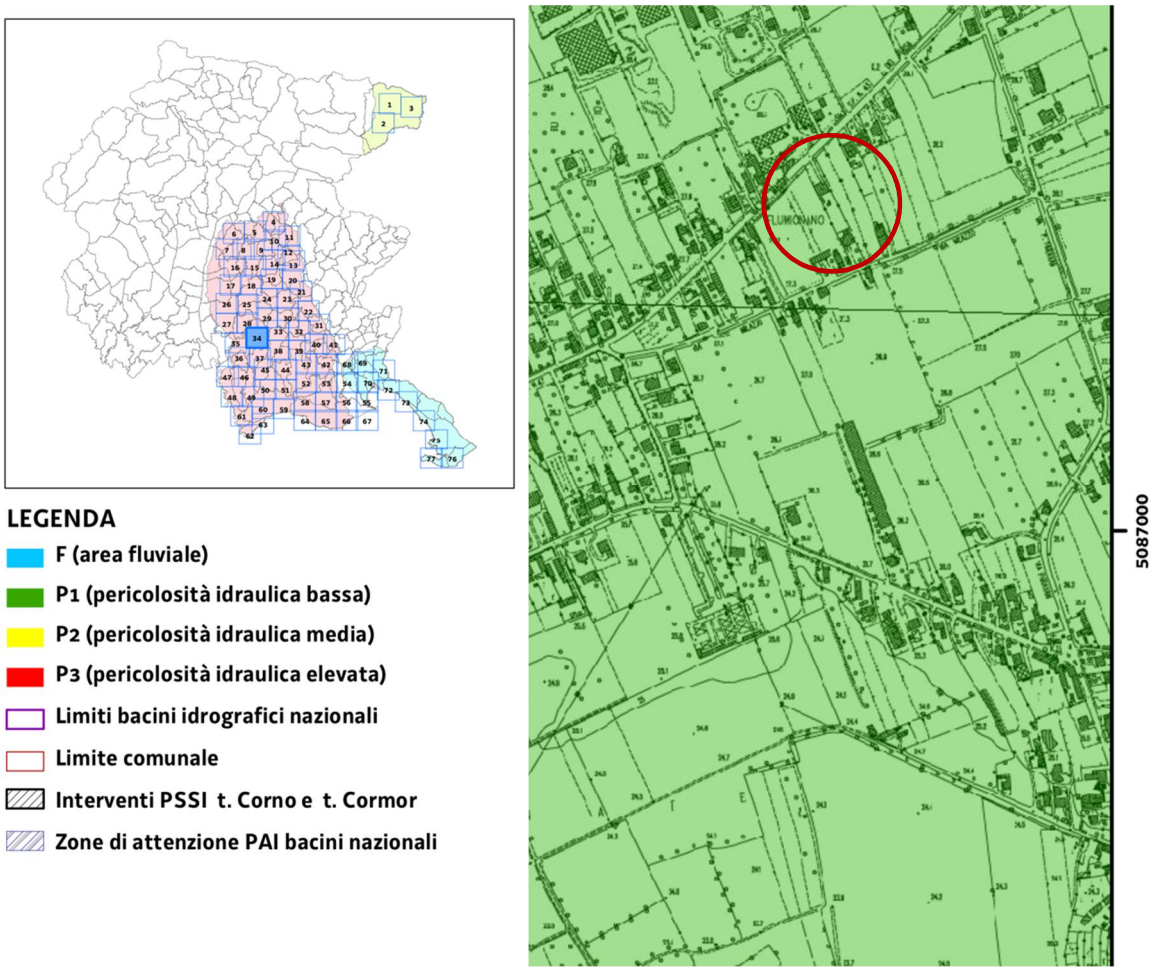

Estratto dalla tavola 34 del PAIR, Allegato 72. L'area oggetto di intervento, evidenziata in rosso ricade in zona P1 (pericolosità idraulica bassa)

Si riportano di seguito gli articoli 8 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR:

"ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del Piano (8/02/2017).

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata: a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua; c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose; d. costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; e. realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le

[1] https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA209/ - PAIR Allegato idraulico Bacino tributario della Laguna – parte 2, allegato 72

condizioni di pericolo riscontrate mediante l'adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l'incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell'evento calamitoso previsto.

4. Nelle aree costiere prive di opere di difesa nei confronti dei fenomeni di alta marea eccezionale è possibile la riclassificazione della pericolosità idraulica a seguito dell'innalzamento del piano di campagna a quota di sicurezza nei confronti degli eventi di acqua alta più gravosi, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni conseguenti a rotture arginali, a condizione che le attività necessarie al raggiungimento delle quote di sicurezza non comportino la possibilità di incrementi della pericolosità nelle aree limitrofe. La riclassificazione delle aree interessate dagli interventi suddetti dovrà seguire le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b.1 delle presenti norme.

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da: a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque; b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa; c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione; d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso".

Conclusioni finali

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno della precedente tabella in merito agli effetti ambientali riconducibili alla variante n. 35 al Piano regolatore di Talmassons, si ritiene che le previsioni introdotte con la medesima variante non producano potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica.

Si ritiene altresì che in sede di procedimento di verifica di VAS gli enti competenti preposti possano essere contenuti a livello comunale, senza estensione ad altri enti (VIA, ASS, ARPA, ecc.).

Udine, 13/05/2019

La professionista incaricata